



 **Confartigianato**
Imprese Veneto

**La congruità
dell'incidenza
della manodopera
in edilizia**

1. Premessa

C'è stato un tempo in cui nel settore edile proliferavano nuovi contratti nazionali firmati da organizzazioni datoriali e sindacali diverse da quelle maggiormente rappresentative i cui contenuti erano orientati al ribasso e caratterizzati da tabelle contributive non conformi. Tali contratti prevedevano trattamenti più favorevoli che facilitavano offerte a più basso costo falsando così la concorrenza tra imprese.

Con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), entrato in vigore il 2 gennaio 2006, si è cercato di porre un limite a questo fenomeno ed ora, a partire dal 1° novembre 2021, è stato fatto un ulteriore passo in avanti aggiungendo anche la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili.

2. Obiettivo della norma sulla congruità

La verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è finalizzata a perseguire l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia facendo emergere il dato reale della manodopera presente nei singoli cantieri edili che deve essere proporzionato all'incarico affidato all'impresa e **quindi ai lavori edili** che dovranno essere realizzati ma ha anche l'obiettivo di smascherare quelle imprese che svolgono, di fatto, attività edile o prevalentemente edile, ma applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, creando così un danno alla regolare concorrenza tra le imprese.

3. Lavori edili e contratto edilizia

Con la nota n. 5223/2021 l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l'ambito di applicazione della congruità nel settore edile include tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questo significa, ad esempio, che se il montaggio dei serramenti è eseguito dall'impresa edile che realizza anche il resto dei lavori di ristrutturazione, il montaggio può essere considerato attività edile. Al contrario, se l'installazione dei serramenti avviene ad opera del serramentista oppure dal rivenditore, questa attività non rientra tra i lavori edili e quindi resta fuori dal conteggio della congruità.

4. A cosa si riferisce la verifica di congruità della manodopera

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile:

- valore complessivo dell'opera;
- valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- committenza;
- eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

La CNCE, Commissione nazionale delle Casse Edili, ha definito le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni rendendo disponibile il sistema EdilConnect.

Nel caso il committente chieda variazioni ai lavori oggetto di verifica, l'impresa deve dimostrare la congruità in relazione al valore complessivo dell'opera aggiornato sulla base delle varianti apportate.

La verifica sarà quindi sul costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione per attestare che la sua incidenza percentuale sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

| Categorie | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 OG1- Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture | 14,28% |
| 2 OG1- Nuova edilizia industriale esclusi impianti | 5,36% |
| 3 Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
| 4 Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti | 6,69% |
| 5 OG2- Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
| 6 OG3- Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
| 7 OG4- Opere d'arte nel sottosuolo | 10,82% |
| 8 OG5- Dighe | 16,07% |
| 9 OG6- Acquedotti e fognature | 14,63% |
| 10 OG6- Gasdotti | 13,66% |
| 11 OG6- Oleodotti | 13,66% |
| 12 OG6- Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| 13 OG7- Opere marittime | 12,16% |
| 14 OG8- Opere fluviali | 13,31% |
| 15 OG9- Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| 16 OG10- Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
| 17 OG12-OG13- Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |

Con l'accordo 24 giugno 2022 sono state definite le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche (OS) valide per i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro è effettuata dal 1° agosto 2022. Nello stesso accordo è stata individuata una sottocategoria della categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, ecc...), per i **lavori di bitumatura** per i quali è previsto un indice di congruità pari al 6% (valido anche per i lavori in corso).

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| OS 1 | OS2A | OS 6 | OS7 | OS8 | OS11 | OS12-A | OS12-B |
| 10% | 35% | 14% | 18% | 18% | 12,50% | 10% | 13% |
| OS13 | OS21 | OS23 | OS24 | OS25 | OS26 | OS35 | |
| 6% | 15% | 10% | 20% | 30% | 7% | 15% | |

5. Da quando e per quali cantieri si applica la verifica di congruità

La verifica di congruità si applica ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile dopo il 1° novembre 2021 e si applica a:

- **tutti gli appalti pubblici**, indipendentemente dal loro valore;
- **tutti i lavori/appalti privati** il cui valore **complessivo**, lavori edili più lavori di altro tipo, sia **superiore a 70.000,00 €**.

Gli appalti, i lavori ed i cantieri denunciati prima di tale data sono, quindi, esclusi dall'applicazione di tale normativa.

6. Chi rilascia l'attestazione di congruità

L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.

L'esito positivo della verifica di congruità è la condizione per ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC. In caso di esito negativo per assenza di congruità, è possibile regolarizzare la posizione.

In caso di scostamento in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera l'impresa risulterà comunque regolare a condizione che presenti una dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento. In questo caso la Cassa Edile rilascerà l'attestazione di congruità.

7. Cosa avviene se l'impresa non rispetta i parametri di congruità

Qualora la Cassa Edile non possa attestare la congruità, segnalerà il fatto

all'impresa evidenziando le difformità riscontrate invitandola a versare quanto dovuto entro 15 giorni così da regolarizzare la propria posizione.

7.1 Mancata regolarizzazione nel termine

Qualora l'impresa non regolarizzi la sua posizione entro i 15 giorni, la Cassa Edile emetterà il documento con esito negativo della verifica di congruità, indicando gli importi a debito e le cause dell'irregolarità procedendo poi all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI). **Attenzione perché in questo caso l'azienda rischia di vedere compromessa la possibilità di fruire dei benefici in materia di detrazioni fiscali per interventi edilizi.**

L'impresa affidataria che dovesse risultare non congrua potrà dimostrare il rispetto dei parametri esibendo documenti che attestino costi non registrati presso la Cassa Edile in base a quanto previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (costi relativi a lavoratori autonomi, noli a caldo, distacco di personale edile, lavoratori in somministrazione iscritti ad altra cassa edile).

7.2 Regolarizzazione nel termine

La regolarizzazione della posizione nel termine previsto consente alla Cassa Edile di rilasciare l'attestazione di congruità.

8. Quando chiedere l'attestazione di congruità

La verifica di congruità avviene in momenti diversi in ragione del soggetto appaltante:

- **nel caso di appalti pubblici** la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- **nel caso di lavori privati** la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

Attenzione, **il rispetto della congruità deve esserci sempre** perché i controlli iniziano già dal momento della denuncia di inizio lavori e proseguiranno durante l'esecuzione degli stessi e **la congruità incide**

sulle successive verifiche di regolarità finalizzate al rilascio del DURC.

Riepilogando:

| Chi chiede la verifica di congruità | A chi è richiesta | Come | Tipo di lavori - Quando |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Dal Committente</u> oppure dall'impresa <u>affidataria</u> o dal soggetto <u>delegato</u> <u>dall'affidatario</u> al fine di ricevere il saldo finale dei lavori</p> | <p>Cassa Edile dove insiste il cantiere</p> | <p>Telematicamente mediante il portale CNCE: EdilConnect</p> | <p>Lavori pubblici <i>Alla presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al saldo finale</i></p> <p>Lavori privati di valore pari o superiore a euro 70.000 <i>Prima dell'erogazione del saldo finale</i></p> |

9. Come richiedere la certificazione di congruità

La procedura di richiesta e rilascio dell'attestazione di congruità è gestita dalla CNCE, Commissione Nazionale delle Casse Edili che ha sviluppato la piattaforma internet "Ediconnect" presente sul portale "congruitanazionale.it". Le imprese ed i committenti possono collegarsi e registrarsi al portale e per richiedere ed ottenere le attestazioni dovranno aver prima caricato anche i dati dei cantieri.

Il sistema informatico è collegato con le singole Casse Edili dalle quali prende in esame i dati delle denunce cantieri per poi procedere in automatico alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera.

DOMANDE E RISPOSTE

Di seguito sono riportate alcune domande e risposte suddivise per singoli temi in modo da agevolare la ricerca dell'informazione.

DURC e attestazione di congruità

Cassa Edile competente

Lavori

Importo dei lavori

Costo del materiale

Costi sicurezza

Costi di conferimento ad impianti di trattamento

Montaggio serramenti

Costi di progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, ecc.,

Denunce e versamenti

Lavoratori autonomi

Costi dei lavoratori autonomi

Lavoratori autonomi incaricati dal committente

Direttore dei lavori

Condomini

Imprese non edili

Imprese senza dipendenti

Appalti e subappalti

Lavori affidati esclusivamente a lavoratori autonomi

Ruolo e responsabilità dell'impresa appaltatrice

Mancato rispetto della scadenza del cantiere

L'attestazione di congruità

Chi la chiede

Quando la chiede

Quanti giorni ci vogliono

Chi la rilascia

Cosa succede se nessuno la chiede

DURC e attestazione di congruità

Che differenza c'è tra DURC e attestazione di congruità?

L'attestazione di congruità della manodopera è un documento specifico riferito ad ogni singolo cantiere dell'impresa mentre il DURC attesta la regolarità contributiva dell'impresa.

E' importante però ricordare che qualora l'impresa affidataria non risulti congrua per la singola opera e non fornisca idonee giustificazioni secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall'Accordo 10.09.2020, verrà segnalata come irregolare alla BNI - Banca nazionale delle imprese irregolari - con la conseguente emissione del DURC irregolare.

L'attestazione di congruità è rilasciata a condizione che tutti i cantieri dell'impresa siano congrui?

L'attestazione di congruità riguarda la singola opera ovvero ogni singolo cantiere. Ad esempio una impresa può pertanto avere un attestato con esito positivo per un cantiere ed uno con esito negativo per l'altro.

Cassa Edile competente

Qual è la Cassa Edile competente a rilasciare la congruità?

La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere.

Lavori

Importo dei lavori - Costi del materiale
Costi sicurezza - Costi di conferimento ad impianti trattamento,
Montaggio serramenti
Costi di progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, ecc.

La congruità viene verificata sul valore complessivo dell'opera, oppure solo sul valore dei lavori edili?

La congruità è verificata sui lavori edili, i lavori non edili vanno scorporati.

Qualora il valore della commessa totale per un lavoro privato sia di 90.000 euro dei quali 65.000 sono riferiti a lavori edili, quale importo deve essere considerato ai fini di applicare le regole della congruità?

La congruità si applica a tutti i lavori/appalti privati il cui valore sia complessivamente superiore a 70.000,00, quindi si applica anche al caso in esame perché il valore complessivo della commessa è superiore a tale soglia.

Nel caso di un cantiere privato cosa si deve fare qualora il valore inizialmente sotto i 70.000 euro li dovesse successivamente superare?

Nei cantieri privati sono ammesse le varianti che possono incidere sull'importo dei lavori e pertanto il cantiere rientrerà nell'ambito della verifica di congruità. Il consiglio è pertanto quello di inserire comunque i cantieri che potrebbero superare il limite così da potere assegnare correttamente fin dall'inizio la manodopera utilizzata. La verifica di congruità avviene sempre alla conclusione del cantiere e pertanto sarà effettuata solo se sarà superata la soglia prevista.

Nell'importo relativo ai lavori edili devono essere ricompresi anche i costi del materiale?

Sì. Questo valore è preso in esame ai fini della congruità.

Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?

Sì, nell'importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.

Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?

Sì, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.

Le ore di lavoro degli impiegati tecnici rientrano nel calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili?

Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.

Ai fini della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

Fermo restando l'elenco dei lavori edili di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, la fornitura con posa in opera di serramenti effettuata da un'impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini della congruità della manodopera. Al contrario, laddove, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che li abbia acquistati da un suo fornitore, l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili, con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini della congruità. Inoltre, il costo dei serramenti entrerà nel costo dei lavori edili. Lo stesso principio vale nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, ecc. rientrano nell'importo dei lavori edili per il calcolo della congruità?

No, ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili.

Denunce e versamenti

La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell'opera?

Sì, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte nell'opera.

In caso di inadempimenti, le Casse Edili hanno l'obbligo di recuperare tutto il denunciato delle imprese relativamente all'opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.

Lavoratori autonomi
Costi dei lavoratori autonomi
Lavoratori autonomi incaricati dal committente

Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha riscontro del versamento) sia altri costi (ad es. lavoratori autonomi di cui non si ha il dato del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?

L'impresa affidataria che risultasse non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile.

Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall'azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati?

Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE_Edilconnect.

Direttore dei lavori

È necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?

Si è opportuno indicarlo in considerazione del fatto che è il soggetto autorizzato a rilasciare la dichiarazione in caso di scostamento rispetto agli indici di congruità.

Laddove il committente non abbia proceduto alla nomina di questa figura, è consentita l'indicazione del referente tecnico dell'impresa che però non è non legittimato a rilasciare la dichiarazione.

Condomini

Se i lavori riguardano un condominio, l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?

Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un'unica o a più imprese affidatarie sarà l'impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo "valore complessivo dell'opera" l'importo indicato nella notifica preliminare.

Imprese non edili

Se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?

Al momento dell'inserimento del cantiere, l'impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell'opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza della manodopera.

Le attività non edili non incidono, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.

I lavori edili sono individuati dall'art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

L'impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa Edile competente al rilascio della congruità?

No, la gestione della congruità prescinde dall'iscrizione in Cassa Edile. Questo significa che l'impresa che legittimamente svolge attività diversa dall'edilizia, anche se affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che però affida totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non deve iscriversi in Cassa Edile, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

Imprese senza dipendenti

L'impresa senza dipendenti ma costituita da due o più soci lavoratori deve iscriversi alla Cassa Edile?

No, non deve iscriversi alla Cassa Edile. Nel caso di lavori soggetti ad incentivi deve però registrarsi nel portale edilconnect.

Appalti e subappalti

**Lavori affidati esclusivamente a lavoratori autonomi
Ruolo e responsabilità dell'impresa appaltatrice**

Il subappalto di lavori a lavoratori autonomi, deve essere dichiarato alla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere?

Sì, i dati dei soci, collaboratori familiari e lavoratori autonomi devono essere inseriti mensilmente nella denuncia MUT.

L'impresa subappaltatrice deve conoscere l'importo complessivo dei lavori?

No. L'impresa subappaltatrice non ha l'obbligo di indicare l'importo complessivo dei lavori, ma solo quello riferito ai lavori edili che ha preso in subappalto, indicando per questi, le date presunte di inizio e di fine lavori.

Il committente che affidi la realizzazione di un'opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell'opera?

Sì, la verifica della congruità per i lavori eseguiti è necessaria per le imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L'appaltatore risponde di possibili mancati adempimenti da parte dei subappaltatori?

La ditta appaltatrice non risponde per possibili denunce errate presentate dai subappaltatori ma risponde, alla fine dei lavori, se la congruità del cantiere non sarà ottenuta o giustificabile anche a causa di mancati o errati adempimenti da parte dei subappaltatori durante la vita del cantiere.

Ai fini della verifica di congruità l'impresa appaltatrice può verificare che i subappaltatori adempiano correttamente ai propri adempimenti nell'ambito dell'appalto in corso?

L'impresa appaltatrice essendo quella soggetta alla verifica di congruità ha la possibilità ed anche l'interesse, di verificare che tutti i soggetti coinvolti abbiano eseguito correttamente gli adempimenti di propria competenza.

In un cantiere, qualora tra appaltatore principale e subappaltatori risultasse che fosse congruo solo l'appaltatore, quale impresa dovrà regolarizzare la posizione?

La congruità non riguarda la singola impresa ma l'opera nel suo complesso. Questo significa che tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità ma la sola impresa appaltatrice/affidataria la dovrà dimostrare ed eventualmente rispondere, in caso di non congruità, versando alla Cassa Edile la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale minima di congruità.

Mancato rispetto della scadenza del cantiere

Se per motivi climatici/metereologici, ecc. non è rispettata la scadenza del cantiere, è possibile aggiornare il dato e ci sono ripercussioni ai fini della congruità?

Fino a quando non sarà emesso il codice univoco del cantiere sarà possibile correggere i dati caricati. Successivamente si dovrà inserire una DNL integrativa e la verifica di congruità terrà conto dei tempi più lunghi rispetto a quanto preventivato.

L'attestazione di congruità

Chi la chiede

Quando la chiede

Quanti giorni ci vogliono

Chi la rilascia

Cosa succede se nessuno la chiede

Chi e quando può chiedere l'attestazione di congruità?

L'attestazione di congruità riguarda la singola opera e viene rilasciata al completamento della stessa:

- nel caso di lavori pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- per i lavori privati l'attestazione di congruità deve essere chiesta dall'impresa affidataria ed esibita al committente prima dell'erogazione del saldo finale.

Entro quanti gironi viene rilasciata l'attestazione di congruità?

La norma prevede il rilascio entro dieci giorni dalla richiesta.

Chi rilascia l'attestazione di congruità?

L'attestazione è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?

Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all'impresa affidataria.



Prontuario a cura di:
Marino Pistolato
Agosto 2022

Addi, 22 settembre 2022, in Roma

ANCE,

LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro

ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.

Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1° gennaio 2023.

Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1° ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.

Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.

Al fine di perseguire l'azione di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1° ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.



Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.

Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

All: c.s.

ANCE

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILEA CGIL

FNAPE

(tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE**

Aliquote regionali

VALLE D'AOSTA **3,91%**

PIEMONTE

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

PIEMONTE **3,66%**

LIGURIA

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

LIGURIA **3,59%**

LOMBARDIA

Bergamo

Brescia

Como e Lecco

Cremona

Mantova

Milano

Pavia

Sondrio

Varese

Edilcassa Bergamo

LOMBARDIA **3,70%**

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE**

Aliquote regionali

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano

Trento

TRENTINO ALTO ADIGE

4,00%

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

FRIULI VENEZIA GIULIA

4,13%

VENETO

Belluno

CEIV PD+TV

Rovigo

Venezia

Verona

Vicenza

VENETO

3,98%

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Calec

Cedaiier

FCR

Ferrara/Celcof/Cedaf

Modena

Parma

Piacenza

Edili Reggio Emilia

EMILIA ROMAGNA

3,43%

TOSCANA

Arezzo

Cert

Falea

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE**

Aliquote regionali

Teramo

ABRUZZO

3,43%

MOLISE

Campobasso

Edilcassa Molise

MOLISE

3,04%

CAMPANIA

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

CAMPANIA

2,40%

PUGLIA

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Edilcassa Puglia

PUGLIA

2,92%

BASILICATA

Matera

Potenza

Edilcassa Basilicata

BASILICATA

2,76%

CALABRIA

Catanzaro

Cosenza

Reggio Calabria

Edilcassa Calabria

CALABRIA

2,17%

**CASSA EDILE / EDILCASSA
ADERENTE AL FNAPE**

Allquote regionali

SICILIA

- Agrigento
- Caltanissetta
- Catania
- Enna
- Messina
- Palermo
- Ragusa
- Siracusa
- Trapani
- Edilcassa Sicilia

SICILIA

2,43%

SARDEGNA

- Cagliari
- Nuoro
- Oristano
- Sassari

SARDEGNA

2,86%

